

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942  
CAPO I - Disposizioni di attuazione

### **Art. 73**

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli [1209](#), primo comma, [1212](#) e [1214](#) del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dagli articoli [1209](#), secondo comma, e [1216](#), primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.